



**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

## **Parere su di un disegno di legge recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare” - 3 agosto 2023 [9927390]**

[doc. web n. 9927390]

**Parere su di un disegno di legge recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare” - 3 agosto 2023**

Registro dei provvedimenti  
n. 342 del 3 agosto 2023

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l'avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro della giustizia;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l'articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l'articolo 154, comma 5;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e successive modificazioni, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio” e, in particolare, l'articolo 24, comma 2;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzone;

## **PREMESSO**

Il Ministro della giustizia ha richiesto il parere del Garante su di un disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare".

Il provvedimento, attualmente all'esame del Senato della Repubblica (AS 808), introduce numerose modifiche a testi normativi diversi, in materia di diritto penale sostanziale e processuale, nonché di ordinamento giudiziario e militare.

Per quanto riguarda le competenze di questa Autorità rilevano, in maniera particolare, le disposizioni introdotte dall'articolo 2, in materia di intercettazioni e informazione di garanzia, di seguito esposte.

Il tema è stato peraltro oggetto, sotto diversi aspetti, di alcuni provvedimenti del Garante (cfr., in particolare, provv. n. 356 del 18 luglio 2013 in materia di misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica; pareri nn. 456 del 2 novembre 2017 sullo schema di decreto legislativo recante "disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni"; 212 del 12 aprile 2018 sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante "disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216"), di alcune segnalazioni al Parlamento e al Governo (in particolare, quella del 30 aprile 2019 sulle possibili modifiche della disciplina delle intercettazioni tra presenti realizzate, in particolare, mediante captatore informatico), nonché audizioni parlamentari, nella legislatura presente e nelle precedenti (cfr. audizioni presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, del 24 gennaio 2023 e, già prima, del 13 luglio 2006, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni; audizione presso la medesima Commissione sul disegno di legge AS 1659, di conversione in legge del d.l. 161 del 2019, in materia di intercettazioni, del 4 febbraio 2020).

## **RILEVATO**

Le lettere da a) a d), n.1, ed e), n.2), del comma 1 dell'articolo 2, introducono una significativa riforma del regime di pubblicità del contenuto delle intercettazioni e alcune, rilevanti, modifiche sulla disciplina della loro trascrizione, volte a rafforzare le garanzie di riservatezza dei soggetti le cui conversazioni siano state oggetto di captazione e, in particolare, dei terzi.

In primo luogo la lettera a), nel novellare l'art. 114 c.p.p., introduce il divieto generale di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni che non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento.

Modifica corrispondente si apporta, con la lettera b), alla disciplina del rilascio di copie, estratti e certificati (art. 116 c.p.p.), escludendovi le copie delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione perché non riprodotte in un provvedimento del giudice o non utilizzate in dibattimento, nei casi nei quali l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, in assenza dell'esigenza di utilizzare i risultati delle captazioni, in altro procedimento specificamente indicato.

La lettera c), nel novellare il comma 2-bis dell'articolo 268 c.p.p. include nella categoria di espressioni che non devono essere riportate nei verbali di trascrizione (oltre a quelle lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali "definiti sensibili dalla legge", salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini), anche quelle che riguardano dati relativi a soggetti diversi dalle parti. Sul punto, è opportuno rilevare, incidentalmente, che la qualifica di "sensibili" dei dati

personali soggetti a maggiore tutela è stata modificata in quella, di cui all'articolo 9 del Regolamento, di dati appartenenti a "categorie particolari", cui peraltro si riferisce, correttamente, il comma 6 del medesimo articolo 268, il cui testo andrebbe dunque, sotto questo profilo, uniformato.

Dell'articolo 268 è modificato anche il comma 6, per includere nella procedura di stralcio ivi prevista (oltre alle registrazioni e ai verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano "categorie particolari" di dati personali, sempre che non ne venga dimostrata la rilevanza), anche quelli che riguardano soggetti diversi dalle parti. Si tratta di modifica conseguente al sopra indicato divieto di trascrizione delle espressioni, intercettate, riguardanti dati relativi ai terzi.

La lettera d), nel novellare l'articolo 291, c.1-ter, c.p.p., esclude i dati personali dei soggetti diversi dalle parti dalla possibilità (ammessa comunque solo nei casi nei quali sia necessaria) di riproduzione, nella richiesta del pubblico ministero di disposizione delle misure cautelari personali, dei brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni, salvo che ciò risulti indispensabile per la compiuta esposizione. Analoga modifica è apportata, dal numero 2) della lettera e), al comma 2-quater dell'articolo 292, in ordine al contenuto dell'ordinanza cautelare, precisandosi che anche laddove vi siano riprodotti brani essenziali delle conversazioni intercettate, necessari per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi (gravi) di colpevolezza, in ogni caso non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò risulti indispensabile per tale esposizione.

Al medesimo articolo 291 vengono, inoltre, aggiunte disposizioni relative alle procedure preliminari alla disposizione della misura cautelare personale, prevedendo, in particolare, che tra le informazioni contenute nell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio vi sia anche l'avviso di deposito, nella cancelleria del giudice, della richiesta di applicazione della misura e degli atti presentati a sostegno, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione su supporto idoneo.

Per altro verso, per quanto concerne la disciplina dell'informazione di garanzia, meritevole di apprezzamento è la previsione, introdotta al comma 1-quater dell'articolo 369 c.p.p., del vincolo di effettuazione della notificazione, anche mediante consegna a persona diversa dal destinatario, "in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario".

Si riconduce inoltre, espressamente, l'informazione di garanzia alla disciplina della pubblicità degli atti d'indagine di cui all'articolo 114, c.2, c.p.p. (art. 369, c. 1-quinquies, c.p.p., introdotto dalla lettera m), n.2, del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge).

## **RITENUTO**

Il disegno di legge introduce misure rilevanti per rafforzare le garanzie di riservatezza dei colloqui e delle conversazioni oggetto di captazione; in particolare di quelle che coinvolgano soggetti terzi rispetto alle parti processuali.

In primo luogo, infatti, si estende il divieto di pubblicazione (oggi limitato alle intercettazioni stralciate perché inutilizzabili o irrilevanti) ai contenuti captati che non siano stati riprodotti dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzati nel corso del dibattimento. Si introduce, conseguentemente, un corrispondente divieto di rilascio di copie avanzato da soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, in assenza dell'esigenza di utilizzazione dei risultati delle captazioni, in altro procedimento specificamente indicato.

Si limita, in altri termini, la possibilità di circolazione dei contenuti captati ai soli effettivamente utilizzati in sede processuale, di motivazione di un atto del giudice o in ambito dibattimentale.

In secondo luogo, si ricomprendono nella categoria delle espressioni da espungere dalle trascrizioni quelle riguardanti dati relativi a soggetti diversi dalle parti, limitando dunque la circolazione (già) endoprocedimentale dei dati dei terzi.

Le due principali modifiche proposte contribuiscono dunque, in maniera sinergica, a rafforzare le garanzie di riservatezza dei terzi e, per altro verso, a circoscrivere l'ambito circolatorio (endo- ed extra-procedimentale) dei contenuti captati, in virtù di un bilanciamento con il diritto di (e all') informazione, la cui definizione è riservata alla discrezionalità del legislatore.

In questa prospettiva può, tuttavia, valutarsi l'opportunità di introdurre alcune, puntuali modifiche ad altre disposizioni processuali (in materia di archivio delle intercettazioni e di caducazione del segreto), utili a garantirne un migliore coordinamento con le innovazioni proposte.

In tal senso, all'articolo 89-bis, c.2, primo periodo, disp. att. c.p.p., si potrebbero aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti". Tale modifica è necessaria per allineare il novero delle intercettazioni da includere nell'archivio digitale con quello relativo alle intercettazioni oggetto di stralcio (art. 268, c.6, c.p.p.).

Per altro verso, la disciplina del segreto di cui all'articolo 269, c.1, secondo periodo, andrebbe coordinata con le innovazioni introdotte, in particolare ancorandone la caducazione all'inserimento nel fascicolo non già del pubblico ministero (art. 373, c.5) ma del giudice (art. 431), riferendolo peraltro non ai contenuti comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ma a quelli utilizzati dal pubblico ministero o dal giudice, nei rispettivi provvedimenti.

Tali modifiche contribuirebbero a realizzare un più organico coordinamento delle varie disposizioni processuali considerate con le innovazioni, opportunamente introdotte dal disegno di legge, in ordine alla limitazione del regime circolatorio dei contenuti captati.

## **CONSIDERATO**

La maggiore garanzia di riservatezza suscettibile di derivare, alle parti e ai terzi, dalle innovazioni contenute nel disegno di legge potrebbe essere, tuttavia, ulteriormente assicurata con la previsione di alcune misure di seguito proposte, che a titolo di leale collaborazione si offrono alla valutazione di codesta Amministrazione.

In primo luogo, si potrebbe circoscrivere ulteriormente il rischio di un'indebita circolazione dei dati oggetto di stralcio - perché inutilizzabili o irrilevanti - bilanciando, tuttavia, tale interesse con l'esigenza di non disperdere del tutto, almeno durante il corso del giudizio nei suoi vari gradi, possibili fonti di prova inizialmente ritenute irrilevanti.

A tal fine, si potrebbero adottare alcuni accorgimenti per rendere effettiva la scansione temporale oggi prevista per la procedura di distruzione del materiale conservato nell'archivio digitale, agevolando l'individuazione dei contenuti da eliminare.

In tal senso si potrebbe, in particolare, valutare di disporre in sentenza, sul modello dell'articolo 262 c.p.p., la distruzione provvisoria- da effettuarsi tuttavia solo dopo che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile: art. 269, c.2, c.p.p. - dei verbali e delle registrazioni conservati nell'archivio digitale, con indicazione del numero RIT (registro intercettazioni telefoniche). Tale accorgimento potrebbe agevolare la procedura di distruzione senza alternarne la scansione temporale, così garantendo tanto la riservatezza individuale quanto l'esigenza di non dispersione, fino al giudicato, di fonti di prova suscettibili di rilevare, eventualmente, in un secondo momento.

Ciò imporrebbe, peraltro, la garanzia dell'effettiva sicurezza delle condizioni di conservazione del materiale contenuto nell'archivio digitale.

La particolare delicatezza dei dati lì conservati, eccedenti le esigenze investigative attuali, impone in particolare- come già suggerito in sede di audizione dinanzi alla Commissione giustizia del Senato, il 24 gennaio 2023- l'adozione (e, auspicabilmente, la corrispondente previsione normativa) di regole di sicurezza adeguate e conformi a quelle indicate dal Garante dapprima con provvedimento n. 356 del 18 luglio 2013 e, quindi, in sede di parere sul d.M. 20 aprile 2018.

La reale innovatività della riforma (come, del resto, delle precedenti che hanno previsto la devoluzione all'archivio delle intercettazioni non acquisite) dipende infatti, molto, da come verrà garantita l'effettiva impermeabilità dell'archivio, tramite misure di sicurezza sulla cui adeguatezza il Garante potrà offrire, in una prospettiva anzitutto collaborativa, la propria valutazione.

In tale contesto, è anche auspicabile consolidare il percorso di "razionalizzazione tecnica ed organizzativa dei sistemi di intercettazione, avente quale obiettivo finale la realizzazione dei cinque data center nazionali", cui allude in particolare il d.M. 6 ottobre 2022, recante " Disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 23 giugno 2017, n. 103".

Per altro verso, al fine di garantire l'effettivo rispetto del divieto di circolazione endoprocedurale dei dati captati dei terzi che risultino irrilevanti, si potrebbero agevolare i presupposti di azionabilità della tutela speciale accordata, anche ai terzi e con forme innovative, dall'articolo 14 del d.lgs. 51 del 2018.

Tale norma legittima, infatti, "chiunque vi abbia interesse" (non, dunque, solo le parti processuali, al pari dell'articolo 269, c.2, c.p.p.) a richiedere al giudice, sussistendone i presupposti, la rettifica, cancellazione o la limitazione dei dati che lo riguardano, anche durante il procedimento penale. Si tratta di una norma dalle notevoli potenzialità che, combinandosi con la procedura di distruzione di cui all'articolo 269, potrebbe contribuire a rafforzare sensibilmente le garanzie di riservatezza soprattutto dei terzi, le cui conversazioni siano state indirettamente captate. L'avvio di tale procedura potrebbe, inoltre, garantire di espungere dati di terzi che siano erroneamente presenti negli atti processuali, in assenza dei presupposti ora previsti.

Naturalmente, l'effettività della norma sarebbe rafforzata con un sistema analogo a quello previsto dall'art. 268-sexies c.p.p. - di cui l'art. 10 AS 1512, XV legislatura, prospettava l'introduzione- per evitare che il soggetto apprenda dell'esistenza, in atti processuali, di proprie conversazioni, direttamente dalla stampa, quando ormai l'intervento ablativo sarebbe tardivo.

Per garantire l'efficacia della tutela remediale senza, tuttavia, gravare il pubblico ministero di un onere informativo eccessivo quale potrebbe apparire quello ipotizzato dall'AS 1512, si potrebbe dunque legittimare il terzo, previa conferma dell'esistenza di intercettazioni che lo coinvolgano, al loro ascolto ai fini dell'attivazione della procedura di distruzione di cui all'articolo 269, c.2, c.p.p., secondo periodo o dell'esercizio dei propri diritti alla limitazione o, eventualmente, rettifica dei dati ai sensi dell'articolo 14 d.lgs. 51 del 2018.

In tal modo, tramite la connessione procedimentale tra il diritto di cui all'articolo 14 d.lgs. 51, l'istituto della distruzione di cui all'articolo 269 c.p.p. e i proposti limiti alla circolazione endoprocedurale dei dati dei terzi, potrebbe essere accordata una tutela realmente effettiva alla riservatezza.

L'esame parlamentare del disegno di legge potrebbe rappresentare, peraltro, l'occasione per introdurre maggiori garanzie rispetto alle intercettazioni mediante captatori. Le potenzialità intrusive di tali strumenti impongono garanzie adeguate per impedirne la degenerazione in mezzi di sorveglianza eccessivamente ampia o, per converso, in fattori di moltiplicazione esponenziale delle vulnerabilità del compendio probatorio, rendendolo permeabile se allocato in server non

sicuri o, comunque, delocalizzati anche al di fuori dei confini nazionali.

La necessità di tali garanzie sembra, peraltro, asseverata da alcune vicende (si pensi al caso Exodus del 2019), relative a particolari modalità di realizzazione delle captazioni mediante malware, da parte delle società incaricate ai sensi dell'articolo 348, comma quarto, c.p.p. Esse evidenziano i rischi connessi all'utilizzo di captatori informatici con il ricorso, da parte delle società incaricate, a tecniche di infiltrazione prive della necessaria selettività.

Ci si riferisce, in particolare, all'utilizzo, ai fini intercettativi, di software connessi ad app, che quindi non sono direttamente inoculati nel solo dispositivo dell'indagato, ma posti su piattaforme accessibili a chiunque. Ove rese disponibili sul mercato, anche solo per errore in assenza dei filtri necessari a limitarne l'acquisizione da parte dei terzi - come parrebbe avvenuto nei casi noti alle cronache - queste app-spia rischierebbero, infatti, di trasformarsi in pericolosi strumenti di sorveglianza massiva.

Inoltre, pericoloso è l'utilizzo di sistemi cloud per l'archiviazione, addirittura in Stati extraeuropei, dei dati captati. La delocalizzazione dei server in territori non soggetti alla giurisdizione nazionale costituisce, infatti, un evidente vulnus non soltanto per la tutela dei diritti degli interessati, ma anche per la stessa efficacia e segretezza dell'azione investigativa.

Il ricorso a tali due tipologie di sistemi (app o comunque software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, ma scaricati da piattaforme liberamente accessibili a tutti e, per altro verso, archiviazione mediante sistemi cloud in server posti fuori dal territorio nazionale) potrebbe, dunque, essere oggetto di un apposito divieto.

In subordine, si potrebbe prevedere che l'effettiva installazione nel dispositivo elettronico portatile e le conseguenti funzionalità acquisitive del captatore informatico, possano compiutamente realizzarsi solo dopo aver verificato l'univoca associazione tra il dispositivo interessato dal software e quello considerato nel provvedimento giudiziale autorizzativo.

In ogni caso, anche in ragione della rapida evoluzione delle caratteristiche e delle funzionalità dei software disponibili a fini intercettativi, sarebbe opportuno vietare il ricorso a captatori idonei a modificare il contenuto del dispositivo ospite e a cancellare le tracce delle operazioni svolte, come pure rilevato nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta, in materia, dalla Commissione giustizia del Senato nella presente legislatura. Ai fini della corretta ricostruzione probatoria, della garanzia del diritto di difesa come anche della privacy è, infatti, indispensabile disporre di software idonei a ricostruire, nel dettaglio, ogni attività svolta sul sistema ospite e sui dati ivi presenti, senza alterarne il contenuto, corrispondentemente valorizzando l'esigenza di una verbalizzazione analitica delle operazioni compiute.

Si potrebbe esplicitare, in questo senso, il requisito, di cui all'articolo 89, c.4, disp. att. c.p.p., della "affidabilità, sicurezza ed efficacia" dei software utilizzabili a fini captativi (che devono appunto limitarsi alle sole operazioni autorizzate), garantendo così effettivamente la completezza della catena di custodia della prova informatica. Quest'esigenza è tanto più indispensabile rispetto ad operazioni investigative, quali quelle in esame, ad alto tasso di esternalizzazione e che, come tali, presentano maggiori vulnerabilità, essendo in larga parte affidate a privati che devono, quindi, essere adeguatamente responsabilizzati rispetto agli obblighi di sicurezza da garantire.

Sarà peraltro opportuno chiarire, all'articolo 89, c.2, disp. att. c.p.p., le conseguenze del ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti con il d.M.

Ferma restando l'opportunità dell'introduzione delle su descritte cautele, la particolare invasività dei software-spia merita certamente una riflessione del legislatore in ordine al reale ambito applicativo di questo mezzo di ricerca della prova. Certamente positiva è la previsione della

necessità d'indicazione, nel decreto autorizzativo, delle ragioni di indispensabilità dell'utilizzo del trojan (introdotta dal d.l. 132 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2021) e, per i delitti diversi da quelli di competenza delle Procure distrettuali o dai più gravi contro la p.a., dei luoghi e dei tempi di attivazione del microfono. In tal modo, infatti, si può, almeno in parte, circoscrivere la potenziale ubiquitarietà del mezzo e la difficile predeterminazione dello sviluppo delle captazioni.

Tuttavia, laddove il legislatore ritenesse di ripensare il perimetro di ammissibilità di questo tipo di captazione, utili spunti possono derivare dalla lettura forte dello scrutinio di proporzionalità tra esigenze investigative e riservatezza (nella declinazione dell'intangibilità della vita digitale) offerta, a proposito anche dei trojan, dalla Corte costituzionale tedesca, con sentenze del 27 febbraio 2008 ( BVerfG, NJW 2008, 822, sulla online durchsuchung) e del 20 aprile 2016 (BVerfG, I, 20 aprile 2016 - 1 BVR 966/09, 1 BVR 1140/09). Particolarmente rilevante è la considerazione di come il canone di proporzionalità imponga una modulazione delle garanzie che tenga conto delle potenzialità del mezzo investigativo concretamente utilizzato e della sua capacità d'incidenza sul nucleo intangibile della vita privata del soggetto.

## IL GARANTE

ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del d.lgs. n. 51 del 2018, esprime parere favorevole sul proposto disegno di legge, con le seguenti raccomandazioni, esposte nel "Ritenuto" e nel "Considerato", relative alla valutazione dell'opportunità di:

a) aggiungere in fine, all'articolo 89-bis, c.2, primo periodo, disp. att. c.p.p., le seguenti parole: "o, comunque, dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti";

b) coordinare il disposto di cui all'articolo 269, c.1, secondo periodo, c.p.p. con le innovazioni introdotte, in particolare ancorando la caducazione del segreto all'inserimento nel fascicolo non già del pubblico ministero (art. 373, c.5) ma del giudice (art. 431), riferendolo peraltro non ai contenuti comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ma a quelli utilizzati dal pubblico ministero o dal giudice, nei rispettivi provvedimenti;

c) disporre in sentenza la distruzione provvisoria- da effettuarsi tuttavia solo dopo che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile - dei verbali e delle registrazioni, con indicazione del numero RIT;

d) legittimare il terzo, previa conferma dell'esistenza di intercettazioni che lo coinvolgano, al loro ascolto ai fini dell'attivazione della procedura di distruzione di cui all'articolo 269, c.2, c.p.p. o di quella di cui all'articolo 14 del d.lgs 51 del 2018;

e) introdurre maggiori garanzie rispetto alle intercettazioni di cui all'articolo 266, c.2, c.p.p., vietandone espressamente l'archiviazione mediante sistemi cloud in server posti fuori dal territorio nazionale e la realizzazione tramite software che non siano inoculati direttamente sul dispositivo-ospite, ma scaricati da piattaforme liberamente accessibili a tutti ovvero prevedendo, in subordine, che l'effettiva installazione nel dispositivo elettronico portatile e le conseguenti funzionalità acquisitive del captatore informatico possano compiutamente realizzarsi solo dopo aver verificato l'univoca associazione tra il dispositivo interessato dal software e quello considerato nel provvedimento giudiziale autorizzativo;

f) esplicitare il requisito di cui all'articolo 89, c.4, disp. att. c.p.p., della "affidabilità, sicurezza ed efficacia" dei software utilizzabili a fini captativi, nel senso di escludere il ricorso a captatori idonei a modificare il contenuto del dispositivo ospite o a cancellare

le tracce delle operazioni svolte;

g) chiarire, all'articolo 89, c.2, disp. att. c.p.p, le conseguenze del ricorso a programmi informatici non conformi ai requisiti di sicurezza previsti con il decreto ivi richiamato.

*Roma, 3 agosto 2023*

IL PRESIDENTE  
Stanzione

IL RELATORE  
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mattei